

**PROCEDURA  
INTERNAL DEALING**

\* \* \* \* \*

Versione 02

La presente Procedura è adottata  
con delibera del Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A.  
del 3 luglio 2018  
e adeguata dall'AD in data 10/06/2019

## **PROCEDURA**

### **INTERNAL DEALING**

INTRODUZIONE.....	2
1. SOGGETTI RILEVANTI MAR .....	2
2. SOGGETTO PREPOSTO.....	3
3. MODALITÀ E TERMINI DELLE COMUNICAZIONI.....	5
4. OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI RE.....	7
5. PERIODO DI CHIUSURA .....	10
6. DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ALLEGATO 1.....	12
ALLEGATO B .....	26
ALLEGATO C .....	28
ALLEGATO 4.....	29

## INTRODUZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito “**IEG**” o “**Società**”) adotta la presente procedura (la “Procedura”) al fine di regolare gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su quote o strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, ed effettuate, anche per il tramite di interposta persona, dai Soggetti Rilevanti MAR come definiti nell’articolo 1 che segue e dai Soggetti Rilevanti RE, come definiti nell’articolo 4, (i Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti RE - i “**Soggetti Internal Dealing**”) in conformità a quanto disposto dall’articolo 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**” o il “**TUF**”), dagli articoli 152-sexies – 152-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché dall’articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la “**Market Abuse Regulation**” o il “**MAR**”), dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione (il “**Regolamento Delegato 2016/522**”) e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 (il “**Regolamento 523**”), la normativa richiamata viene riportata in estratto in calce alla presente Procedura (Allegato A).

Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore a far data dalla presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A...

### 1. SOGGETTI RILEVANTI MAR

- 1.1. In relazione agli obblighi informativi previsti dalla presente Procedura si intendono Soggetti Rilevanti MAR le Persone Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR.
- 1.2. Si intendono persone rilevanti ai sensi del MAR (le “**Persone Rilevanti MAR**”) le persone che svolgono funzioni, amministrative, di direzione o controllo e cioè:
  - a) un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della Società; o
  - b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate<sup>1</sup>, concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della stessa.
- 1.3. La Società identifica quali alti dirigenti di cui al precedente punto 1.2 lettera b) i dirigenti delle seguenti aree operative:
  - Chief Financial Officer (CFO);
  - Chief Accounting Officer (CAO/Investor Relations);
  - Direzione Fiere Italia;

---

<sup>1</sup> Per la definizione di “informazione privilegiata” si veda art. 7 del MAR riportata nell’Allegato A

- Direzione Sviluppo nazionale ed internazionale (International and National Business Development);

1.4. Ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1 punto 26) del MAR, per persone strettamente legate alle Persone Rilevanti MAR ("**Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR**") si intende una delle persone seguenti:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

## 2. SOGGETTO PREPOSTO

- 2.1. La Società individua nella Direzione Group CFO il soggetto preposto (di seguito il "**Soggetto Preposto**") al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato, delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l'Emittente abbia ricevuto l'incarico dal Socio Rilevante - alle Operazioni Rilevanti RE.
- 2.2. Il Soggetto Preposto è inoltre incaricato di informare i Soggetti Internal Dealing della loro condizione e degli obblighi connessi.
- 2.3. È compito del Soggetto Preposto:
  - a) redigere e tenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Internal Dealing avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sui contenuti della presente Procedura e degli obblighi e dei divieti connessi;
  - b) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soci Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti MAR e le Operazioni Rilevanti RE, entrambe come di seguito definite, siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
  - c) ricevere le comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE;
  - d) provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l'Emittente abbia ricevuto l'incarico dal Socio Rilevante – sulle Operazioni Rilevanti RE nei termini stabiliti dalla presente Procedura;
  - e) curare la conservazione delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE e di quelle diffuse al mercato;
  - f) monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo – ove ritenuto opportuno, anche eventualmente per il tramite del Comitato Controllo e Rischi – all'Amministratore Delegato le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi

necessarie per adeguare la stessa ex lege, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa.

- 2.4. Il Soggetto Preposto redige e aggiorna un elenco dei Soggetti Internal Dealing (l'“**Elenco**”).
- 2.5. Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente alle Persone Rilevanti MAR e ai Soci Rilevanti l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura. Le Persone Rilevanti MAR e i Soci Rilevanti attestano di essere a conoscenza della loro condizione e degli obblighi connessi sottoscrivendo il modulo allegato alla presente Procedura (Allegato C), contenente anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, cd “GDPR”, restituendone copia firmata alla Società.
- 2.6. Le Persone Rilevanti MAR e i Soci Rilevanti devono comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto l'elenco delle persone ad essi strettamente legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati.
- 2.7. Le Persone Rilevanti MAR e i Soci Rilevanti devono rendere noti alle persone ad essi strettamente legate gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura, mediante comunicazione scritta conservando copia di tale comunicazione.
- 2.8. In caso di cancellazione dall'Elenco di un Soggetto Internal Dealing l'interessato è tempestivamente informato per iscritto.
- 2.9. I Soggetti Internal Dealing devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura e di legge. Ai fini della presente Procedura, per “informazione riservata” si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata né come Informazione Rilevante, che riguarda la Società e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni (“**Informazione Riservata**”).
- 2.2. La responsabilità della gestione interna delle Informazioni Riservate è rimessa all'Amministratore Delegato della Società, il quale potrà proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di apposite circolari per l'attuazione specifica delle disposizioni contenute nella presente Procedura.
- 2.3. Le Informazioni Riservate concernenti le singole società controllate dalla Società sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi Amministratori Delegati, i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d'intesa con il Presidente o con l'Amministratore Delegato della Società, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni previste dalla presente Procedura.
- 2.4. I Destinatari sono tenuti a:
  - a) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate;
  - b) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;

- c) rispettare le disposizioni e la procedura dettata per la comunicazione all'esterno dei documenti ed informazioni di cui all'articolo 13 della presente Procedura;
- d) informare tempestivamente l'Amministratore Delegato di qualsiasi atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari:

- a) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
- b) analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od Advisor esterni della Società o dei Destinatari;
- c) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassette chiuse a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario.

2.5 Ogni rapporto dei Destinatari con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga documenti ed Informazioni Riservate concernenti la Società e/o le società da essa controllate potrà avvenire solo d'intesa con il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Procedura.

### **3. MODALITÀ E TERMINI DELLE COMUNICAZIONI**

3.1. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 del MAR, i Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a notificare alla Società e alla Consob, le operazioni sugli strumenti finanziari della Società indicate all'articolo 3.3.

Le suddette comunicazioni dovranno essere redatte secondo gli schemi allegati al Regolamento 523; a tal fine, potrà essere utilizzato il facsimile allegato alla presente Procedura (Allegato B).

3.2. Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 devono essere effettuate tempestivamente e non oltre 3 giorni (tre) lavorativi dalla data dell'Operazione Rilevante MAR, specificandosi che:

- a) le comunicazioni alla Società dovranno essere indirizzate al Soggetto Preposto entro e non oltre 2 giorni (due) dalla data dell'Operazione Rilevante MAR, per consentire alla Società di effettuare, nei termini, la comunicazione di cui al successivo paragrafo 3.4, assicurandosi dell'avvenuta ricezione mediante:

- consegna della comunicazione direttamente presso gli uffici della Direzione Group CFO in Rimini – Via Emilia, 155;

- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al numero 0541 744200;
- inoltro della comunicazione via e-mail, all'indirizzo: iegexpo@pec.it.

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta ai Soggetti Rilevanti MAR, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

Il Soggetto Rilevante MAR può richiedere chiarimenti o assistenza per un corretto invio delle comunicazioni contattando il numero 0541 744264;

- b) la comunicazione alla Consob dovrà essere inoltrata dai Soggetti Rilevanti MAR, secondo le modalità previste dalla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1/7/2016, ovvero:
- via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC);
  - oppure, via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it.;
- specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando nell'oggetto: "MAR Internal Dealing".

3.3 Salvo diversa disposizione da parte della Consob, sono notificate tutte le operazioni (le "**Operazioni Rilevanti MAR**") eseguite a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

- azioni o strumenti di debito della Società;
- strumenti derivati;
- strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b) del Reg. UE n. 596/2014.

Le Operazioni Rilevanti MAR comprendono le operazioni elencate, a titolo esemplificativo, nell'Allegato D.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:

- le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante MAR; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila) nell'arco dello stesso anno. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;
- transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della

Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o

c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

- 3.4 La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3.1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre 3 giorni (tre) lavorativi dall'Operazione Rilevante MAR in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche previste dalla normativa vigente.
- 3.5 Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società e alla Consob, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
- 3.6 Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Rilevanti MAR.

#### 4. OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI RE

- 4.1. Ai fini della presente Procedura si intendono per Soggetti Rilevanti RE i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti.
- 4.2. Per soci rilevanti (i "**Soci Rilevanti**") si intendono gli azionisti rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti ossia chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la stessa.
- 4.3. Per persone strettamente legate ai Soci Rilevanti (le "**Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti**") si intendono:
- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soci Rilevanti;
  - b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Socio Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;



- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Socio Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Socio Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un Socio Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

4.4. Ai sensi dell'art. 114, comma 7 del TUF i soggetti di cui al punto 4.1 devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Pertanto, devono essere comunicate tutte le operazioni (le "Operazioni Rilevanti RE") di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, compiute in borsa o fuori borsa, direttamente o tramite interposta persona, da Soggetti Rilevanti RE aventi ad oggetto:

- azioni emesse dalla Società;
- strumenti finanziari collegati alle azioni, che comprendono:
  - a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni della Società;
  - b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
  - c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni, indicati dall'articolo 1, comma 3, del T.U.F.;
  - d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

4.5. Ai sensi dell'art. 152 septies Regolamento Emittenti, non sono comunicate:

- a) le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 Euro (ventimila) entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 Euro (ventimila) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il Socio Rilevante e le Persone Strettamente Legate al Socio Rilevante;
- c) le Operazioni Rilevanti RE effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
- d) le Operazioni Rilevanti RE effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, come meglio definite dall'art. 152-septies comma 3 lettera d) del Regolamento Emittenti.

4.6. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti RE siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del MAR.

4.7. Le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti (il "**Filing Model RE**").

- 4.8. I Soci Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le Operazioni Rilevanti RE, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 4.9. I Soci Rilevanti comunicano le Operazioni Rilevanti RE alla Consob mediante l'invio del Filing Model RE alla Consob:
- i) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) o con le altre modalità stabilite dalla Consob,
- ovvero
- ii) tramite la procedura utilizzata dall'Emittente per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove il Socio Rilevante abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e a condizione che tale Socio Rilevante abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dallo stesso e/o dalle Persone Strettamente Legate al Socio Rilevante) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model RE entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 4.10. I Soci Rilevanti comunicano al pubblico le Operazioni Rilevanti RE compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti mediante l'invio del Filing Model RE:
- i) a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR,
- ovvero
- ii) con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove il Socio Rilevante abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Socio Rilevante abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dallo stesso e/o dalle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model RE entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 4.11. La comunicazione al pubblico ed alla Consob previste dagli articoli 4.9 e 4.10 possono essere effettuate, per conto dei Soci Rilevanti ivi indicati, dalla Società, a condizione che, previo accordo, tali Soci Rilevanti inviino le informazioni indicate alla Società, nei termini ivi indicati. La Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Soci Rilevanti. Rimane in ogni caso ferma in capo al Socio Rilevante ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Socio Rilevante da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.
- 4.12. I Soci Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti RE compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante, facendo pervenire il Filing Model RE al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative:
- inoltre della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: [carlo.costa@iegexpo.it](mailto:carlo.costa@iegexpo.it);

- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al seguente numero: 0541 744200
- 4.13. Il Soggetto Preposto di cui all'art. 2 è incaricato del ricevimento, della gestione e della diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente articolo.
- 4.14. Prima di ogni comunicazione i Soci Rilevanti daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero 0541 744264;
- 4.15. Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta ai Soci Rilevanti, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.
- 4.16. I Soci Rilevanti rendono nota alle Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7 del TUF.
- 4.17. I Soci Rilevanti sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
- 4.18. Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Rilevanti RE.

## **5. PERIODO DI CHIUSURA**

- 5.1 Ai sensi del comma 11 dell'art. 19 del MAR le Persone Rilevanti MAR non effettuano operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari della Società durante un periodo di chiusura di 30 giorni (trenta) di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno (e.g. progetto di bilancio, relazione semestrale o altri rapporti finanziari).
- 5.2. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1, la Società può acconsentire alle Persone Rilevanti MAR di effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari della Società durante un periodo di chiusura:
  - a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni;
  - b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;
  - c) a condizione che il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

Nelle circostanze di cui al presente paragrafo il Soggetto Rilevante MAR chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni

durante un periodo di chiusura. Tale richiesta contiene una descrizione dell'operazione e una spiegazione del motivo per cui la vendita è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Per maggiori approfondimenti in ordine alle condizioni e alle modalità necessarie per poter beneficiare della suddetta deroga si rinvia alla normativa in materia (MAR, Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e Regolamento 523) riportata in estratto nell'Allegato A).

## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

- 6.1. L'Amministratore Delegato ha il potere di adeguare la Procedura alla legge tempo per tempo vigente, informandone i Soggetti Internal Dealing con le modalità adottate per le versioni precedenti.
- 6.2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

## ALLEGATO 1

### ***Estratti dal TUF***

#### Art. 114 Comunicazioni al pubblico

1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.
5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente.
9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento.

10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica, e comunica il relativo esito, nonché le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:
- hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;
  - hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  - hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

### ***Estratto dal Regolamento (UE) n. 596/2014***

#### Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

[Omissis...]

25) «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo»: una persona, all'interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all'articolo 19, paragrafo 10, che sia:

- componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o
- un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;

26) «persona strettamente legata»: una delle persone seguenti:

- un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

#### Articolo 7 - Informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti

mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 14 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

(...omissis...)

Articolo 15 - Divieto di manipolazione del mercato

(...omissis...)

Articolo 19 - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.



2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché

g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei

casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

### ***Estratto dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522***

#### Articolo 7 -Negoziazione durante un periodo di chiusura

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

#### Articolo 8 - Circostanze eccezionali

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

#### Articolo 9 Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

## Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

## Articolo 2 - Formato e modello della notifica

1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.

2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.

*ALLEGATO (Art. 2 comma 1 Reg. UE 2016/253)*

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**

1	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata.</b>	
a)	Nome	Per le persone fisiche: nome e cognome Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile
2	<b>Motivo della notifica</b>	-
a)	Posizione/qualifica	Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo, di direzione; indicare la posizione (ex: amministratore delegato) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta).

		<p>Per le persone strettamente associate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata ad una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo, di direzione;</li> <li>- nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, controllo, direzione.</li> </ul>
b)	Notifica iniziale/modifica	Indicare se si tratta di nuova notifica o di modifica a precedente notifica. In caso di modifica indicare l'errore per cui si procede alla modifica
3	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissione, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	Nome completo dell'entità
b)	LEI	Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442
4	<b>Dati relativi all'operazione; sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento ii) ciascun tipo di operazione, iii) ciascuna data, iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate.</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice identificativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>-indicare la natura dello strumento</li> <li>-un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato ad un'azione o ad uno strumento di debito</li> <li>-una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione</li> <li>-Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della commissione che integra il regolamento UE n.600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni delle autorità competenti adottato a norma dell'art.26 del reg. UE 600/2014.</li> </ul>

		-
b)	Natura dell'operazione	<p>Descrizione del tipo di operazione, utilizzando se necessario i tipi di operazione stabiliti dall'art.10 del regolamento delegato UE 2016/522<sup>2</sup> della Commissione adottato a norma dell'art.19, par.14 del reg.UE n.596/2014.</p> <p>A norma dell'art. 19, par.6, lett.e del reg. UE n.596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.</p>
c)	Prezzo e volume/i	<p>Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito etc) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento UE n.600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art.26 del regolamento UE n.600/2014.</p>
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>-Volume aggregato</p> <p>-Prezzo</p>	<p>I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>-sono effettuate lo stesso giorno;</li> <li>-sono effettuate nello stesso luogo.</li> </ul>

<sup>2</sup> Regolamento delegato UE 2016/522 della Commissione del 17.12.2015, che integra il regolamento UE 596/2014 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazione effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo, direzione soggette a notifica



		<p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento UE n.600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento UE n.600/2014.</p> <p>Informazione sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>-nel caso in cui volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento UE n.600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento UE n.600/2014.</p>
e)	Data dell'operazione	<p>Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata;</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG ora UTC</p>
f)	Luogo dell'operazione	<p>Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento UE n.600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione</p>

		<p>delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento UE n.600/2014.</p> <p>Se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare "al di fuori di una sede di negoziazione"</p>
--	--	---

## **ALLEGATO B**

**Modello di notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate.**

### **1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata**

a) Nome

*[Per le persone fisiche: nome e cognome. Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]*

### **2 Motivo della notifica**

a) Posizione/qualifica

*[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente. Per le persone strettamente associate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]*

b) Notifica iniziale/modifica

*[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

### **3 Dati relativi all'emittente**

- a) Nome **ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.**  
b) LEI **815600F4A5F5D3BCD688**

### **4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate**

a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento, Codice di identificazione

Natura dello strumento: **AZIONI**  
Codice di Identificazione: **Codice ISIN [IT0003411417 – ORDINARIE] – [IT0005348690 – VOTO MAGGIORATO]**

b) Natura dell'operazione

*[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>3</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]*

---

<sup>3</sup> Regolamento delegato UE 2016/522 della Commissione del 17.12.2015, che integra il regolamento UE 596/2014 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazione effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo, direzione soggette a notifica

c) Prezzo/i e volume/i

*[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.*

*Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*

d) Informazioni aggregate

-Volume aggregato

- Prezzo e Volumi

*[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:*

*- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;*

*- sono della stessa natura;*

*- sono effettuate lo stesso giorno e*

*- sono effettuate nello stesso luogo;*

*Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*

*[Informazioni sui prezzi:*

*- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;*

*- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.*

*Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*

e) Data dell'operazione

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

*[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MMGG; ora UTC.]*

f) Luogo dell'operazione

Nome Codice

*[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]*

(firma)

## ALLEGATO C

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

### ***premesse***

- che le operazioni su azioni ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A. o titoli di credito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da persone a loro strettamente legate, sono disciplinate dal Regolamento (UE) N. 596/2014, dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523, dal Regolamento Delegato (UE) 2019/522, nonché dalla Procedura in materia di internal dealing redatta da ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.;
- che il sottoscritto è stato identificato nel novero delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

### ***dichiara***

- di essere stato informato dall'organo preposto degli obblighi spettanti ai sensi della normativa, dei regolamenti e della procedura indicati in premessa;
- di prestare, ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE privacy 679/16 e per quanto necessario, specifico consenso al trattamento dei dati personali.
- al fine di fornire le informazioni da indicare nell'elenco di cui all'art. 19 comma 5 del Regolamento (UE) N. 596/2014 comunico di seguito le persone strettamente legate al sottoscritto:

1. Nome Cognome / Denominazione

Residenza/ sede legale/ Codice Fiscale

2. Nome Cognome / Denominazione

Residenza/ sede legale/ Codice Fiscale

3 Nome Cognome / Denominazione

Residenza/ sede legale /Codice Fiscale

.....

Luogo e data

(firma)

## **ALLEGATO 4**

### **OPERAZIONI RILEVANTI MAR**

Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a una Persona Rilevante MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'Emittente, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante MAR, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni Rilevanti MAR includono altresì:

- 1) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante MAR. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- 2) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante MAR ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
- 3) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.